



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 9/22

Dec. n. 16/22

Il giorno 27 luglio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo presentato dal sig. Pietro Valsecchi, quale presidente del M.C. "FAST TEAM" in merito ad una asserita irregolarità tecnica nell'ambito della manifestazione di Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5 - cod. NAZEF008 - svoltasi presso l'impianto di Tempio Pausania (OT) dal 22 al 24 aprile 2022.

Il reclamante, in particolare, ha dedotto che il concorrente n. 701, Andrea Purinan, ha partecipato alla manifestazione di Tempio Pausania con un motociclo Honda XR 350 R, che, in quanto dotato di serbatoio dell'olio nel telaio (carter secco), era da riferirsi al modello dell'anno 1985, avente tale caratteristica.

Il reclamante ha, inoltre, rilevato che da una visura effettuata al P.R.A. il motociclo del Purinan, targato EG48255, risulta immatricolato nel 1986.

Ha, quindi, richiesto, la verifica di quanto esposto, nonché i dati di iscrizione al Registro Storico F.M.I. del predetto motociclo e, quindi, l'adozione di ogni provvedimento rispetto ai concorrenti che, a suo dire, non avrebbero rispettato il regolamento del GR 5 regolarità d'epoca, *«partecipando alle manifestazioni sportive con motocicli di modello successivo al 1984»*.

A sostegno della propria tesi, il medesimo reclamante ha, poi, integrato le motivazioni del proprio gravame attraverso la allegazione di un estratto dal sito internet della Honda, dal quale, con il solo inserimento del numero di telaio generico corrispondente al motociclo oggetto del reclamo, si evincerebbe che il modello di detto motociclo è del 1985.

Il G.S.N., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, in particolare le osservazione del responsabile della Regolarità Gr.5, Francesco Mazzoleni,

#### OSSERVA

Il reclamo è infondato.

Dall'esame degli atti di gara si evince che il reclamante lamenta la mancata conformità del motociclo Honda XR 350 R del pilota Andrea Purinan all'anno 1984, asserendo che, in base al telaio di tale motociclo, esso sarebbe da riferirsi all'anno successivo. Demandata la verifica al responsabile della Regolarità GR 5, al riguardo è stato osservato che la moto Honda XR 350 R condotta con il n. 701 dal pilota Andrea Purinan, in occasione della gara di Tempio Pausania del 22.4.2022, era stata utilizzata dal team Olandese VENKO già nel 1984. Infatti, dalle foto allegate alla relazione tecnica del citato responsabile della regolarità gruppo 5, in atti, si rileva che il predetto motociclo *«monta un singolo carburatore e non i due affiancati della versione precedente (...); inoltre il tappo di rifornimento dell'olio motore si trova sul trave superiore del telaio»*. Di conseguenza, il responsabile ha concluso ritenendo che *«il suddetto motociclo sia ammissibile nella categoria X4 per moto fino all'anno 1984»*.

Tra l'altro, il solo fatto che il motociclo in questione, secondo la visura P.R.A. prodotta dal reclamante, risulti immatricolato nel 1985 o che il sito Honda riporti il medesimo anno in riferimento al numero di telaio "generico", non significa affatto che il motociclo del Purinan sia da riferire all'anno 1985, poiché ciò che rileva ai fini della partecipazione al GR 5 riguarda i modelli precedenti a tale annualità (come evidenziato nella relazione tecnica), i quali ben possono essere stati immatricolati in un tempo successivo.

Ciò posto, in mancanza di ulteriori deduzioni probatorie da parte del reclamante non vi è motivo di discostarsi dal parere del responsabile tecnico qui espresso, che deve intendersi - in ogni caso - integralmente recepito.

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

**RIGETTA** il reclamo.

Depositata il 27 luglio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- MC FAST TEAM; - Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Moto d'Epoca;
- Ufficio Registro Storico;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.